

3. Sui motivi terzo e quarto esaminati dal Tribunale

È a causa di un errore manifesto di valutazione che il Tribunale non attribuisce valore normativo al *Documento di lavoro della Direzione generale degli Studi del Parlamento europeo su «L'immunità parlamentare negli Stati membri della Comunità europea e al Parlamento europeo, serie Affari giuridici»* e non tiene conto dei principi ivi ricordati, circostanza che lo porta a valutare erroneamente l'articolo 9 del Protocollo n. 7 riguardo ai fatti di causa.

4. Sul quarto motivo esaminato dal Tribunale

— Sulla giurisprudenza esistente

Contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, vi era una giurisprudenza consolidata del Parlamento «consistente nel respingere le domande di revoca dell'immunità parlamentare fondate su fatti attinenti all'attività politica dei deputati» che avrebbe dovuto condurlo a una conclusione diversa circa la revoca dell'immunità parlamentare.

— Sul *fumus persecutionis*

Non vi è alcun controllo da parte delle autorità giudiziarie relativo alla parzialità o meno di un'associazione, circostanza di cui il Tribunale doveva tener conto mediante una semplice lettura della legge del 29 luglio 1881.

Il Tribunale poteva verificare, esaminando i termini dell'invito al colloquio della «Fédération des Maisons des Potes», la parzialità di tale associazione, che è un avversario politico del Front National e di Jean-François Jalkh.

Si tratta di un caso individuato di *fumus persecutionis*.

Impugnazione proposta il 21 dicembre 2018 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 24 ottobre 2018, causa T-29/17, RQ / Commissione

(Causa C-831/18 P)

(2019/C 65/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne, J. Baquero Cruz, agenti)

Altra parte nel procedimento: RQ

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea (Settima Sezione ampliata) del 24 ottobre 2018, causa T-29/17, nella parte in cui annulla la decisione C(2016) 1449 final della Commissione, del 2 marzo 2016, relativa a una domanda di revoca dell'immunità di giurisdizione di QR;
- respingere il ricorso di annullamento della convenuta nel ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e statuire in via definitiva sulle questioni che sono oggetto della presente impugnazione, o, se lo stato degli atti non consente alla Corte di definire la controversia, rinviare la causa al Tribunale affinché esso statuisca;
- condannare il ricorrente in primo grado alle spese sostenute dalla Commissione sia in primo grado sia nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, la Commissione solleva tre motivi:

1. In primo luogo, diversamente dal Tribunale, la Commissione considera che la decisione di revoca dell'immunità non costituisca un atto recante pregiudizio al ricorrente e non potrebbe dunque formare oggetto di un ricorso di annullamento. La sentenza impugnata è pertanto viziata da errore di diritto in quanto considera il ricorso ricevibile.
 2. In secondo luogo, la Commissione considera che la sentenza impugnata fornisca un'interpretazione non corretta del diritto di essere ascoltato, sancito all'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto si basa su un'interpretazione e su un'applicazione errata dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE (principio di leale cooperazione) e del principio generale della fiducia reciproca tra gli organi dell'Unione e le autorità degli Stati membri.
 3. In terzo luogo, la Commissione considera che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nella qualificazione della condotta della Commissione nel caso di specie, avendola ritenuta carente relativamente al rispetto del diritto del ricorrente ad essere sentito.
-